

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2102

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BASILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2003

—————

Ordinamento dell’esercizio della medicina legale
in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La volontà di disciplinare normativamente l'esercizio dell'attività medico-legale muove dall'esigenza di colmare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento in ordine a tale rilevantissima branca specialistica della medicina.

In effetti, sino ad oggi tale settore non ha potuto beneficiare di alcuna regolamentazione organica - *in primis* sotto il profilo della formazione professionale - e, questo, nonostante l'indiscutibile importanza che tale attività ha da sempre rivestito, in generale, nei settori sia del servizio sanitario nazionale sia della previdenza e, in particolare, nel settore dell'amministrazione della giustizia, attraverso l'attività di consulenza tecnica, sia in ambito civile sia in ambito penale. La regolamentazione che con tale disegno di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento mira a sanare tale lacuna normativa. Invero, la complessità di tale disciplina e le notevoli implicazioni economico-sociali che direttamente, ovvero indirettamente, derivano dal suo esercizio allo Stato o al singolo cittadino suggeriscono di disciplinare l'*iter* formativo - cui chi è interessato all'esercizio dell'attività medico-legale deve sottoporsi - in termini tali da poter garantire alla collettività sia lo svolgimento di tale disciplina in maniera altamente qualificata, sia la salvaguardia delle professionalità medico-legali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di consulenza tecnica in sede di amministrazione della giustizia sia civile sia penale.

A tale scopo, si intende con questo disegno di legge tutelare la specificità di chi, per esercitare tale disciplina, si è debitamente formato attraverso il conseguimento, dopo la laurea in medicina e chirurgia, dell'apposita specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, fatti comunque salvi i diritti acquisiti di chi, pur non possedendo tale titolo, ha nel tempo, attraverso

l'esercizio di tale attività, maturato congrua e continua esperienza nel settore. Pertanto si propone di riservare l'attività medico-legale nel futuro unicamente agli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, e, come categoria ad esaurimento, a coloro che alla data di entrata in vigore della legge, siano in grado di dimostrare, nel vigore della legge stessa, di avere svolto in modo continuativo attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio od ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già congruamente e continuativamente praticato tale professione sia come dipendenti sia come liberi professionisti, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea per un periodo di tempo di durata almeno pari a quella del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, vale a dire quattro anni, l'esercizio della medicina legale nella forma di consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale, o di perito del giudice o di medico fiduciario di compagnia assicurativa o come componente una commissione d'invalidità civile, o che abbiano congruamente praticato più di una di queste attività singolarmente per un periodo minore, ma nel complesso continuato di durata non inferiore ai cinque anni. Per la valutazione dei titoli maturati da tali ultimi professionisti, per essere ammessi a continuare l'esercizio dell'attività medico-legale, si propone l'istituzione di apposite commissioni nazionali formate da docenti universitari di medicina legale e delle assicurazioni, insediati su nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione professionale)

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma universitario di specializzazione ovvero al conseguimento dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. Il corso di specializzazione durata quadriennale e comprende lo svolgimento di attività pratica di consulenza peritale per un periodo non inferiore ad un anno presso un medico esercente la medicina legale da almeno dieci anni, anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale. In caso di conseguimento della specializzazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività medico-legale nello Stato italiano è subordinato allo svolgimento di attività pratica anche di consulenza per un periodo non inferiore ad un anno nei termini indicati dal primo periodo del presente comma.

3. Presso le università italiane il corso di specializzazione in medicina legale è istituito ed attivato, nel rispetto del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dalle facoltà di giurisprudenza e psicologia.

4. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 2.

(Prestazioni delle aziende sanitarie locali)

All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero un titolo equipollente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 3.

(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile)

1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente comma:

«Il possesso del titolo di laurea in medicina legale, ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, costituisce condizione necessaria per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo di consulenti tecnici».

Art. 4.

(Albo dei periti nel processo penale)

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia, nonché del diploma di specializzazione in medicina legale, ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea,

costituisce condizione necessaria per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, possono svolgere attività medico-legale anche quei medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto in modo continuativo attività medico-legale da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale, limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio od ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Sempre in deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, l'esercizio di tale disciplina è altresì consentito ai cittadini italiani e degli altri paesi membri dell'Unione europea, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, praticanti tale professione sia come dipendenti sia come liberi professionisti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già congruamente e continuativamente praticato, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea, per un periodo di tempo della durata almeno pari a quella del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, vale a dire quattro anni. Inoltre è consentito l'esercizio della medicina legale nella forma di consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale, o di perito del giudice o di medico fiduciario di compagnia assicurativa o come componente una commissione d'invalidità civile, o da parte di chi abbia congruamente praticato più di una di queste attività singolarmente per un periodo minore, ma nel complesso continuato, di durata non

inferiore ai cinque anni. Si demanda la valutazione della congruità di tale attività ad apposite commissioni, composte da docenti universitari di medicina legale e delle assicurazioni, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e chiamate a valutare i titoli maturati dai professionisti di cui al presente comma, per l'ammissione all'esercizio dell'attività medico-legale.

